



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30

Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s

STEFANIA DAZZETTI

RIASSUNTO

La riforma del diritto matrimoniale assunse grande rilievo nell'opera di ammodernamento della legislazione italiana che, avviata dal governo a guida fascista a partire dal 1923, investì via via tutti i settori dell'ordinamento giuridico; e ciò principalmente per effetto del Concordato lateranense del 1929, che aveva riconosciuto effetti civili al matrimonio religioso cattolico. Benché il governo fascista si fosse impegnato per un progressivo allineamento dell'ordinamento civile al codice canonico nelle cosiddette res mixtae, le proposte inerenti la nuova disciplina sul matrimonio suscitarono un intenso dibattito che – in particolare intorno alla questione del riconoscimento dell'impotenza generativa come causa di nullità – si svolse a più riprese negli anni Trenta sulle pagine delle principali riviste di diritto ecclesiastico. Il saggio si propone di ricostruirne i tratti essenziali attraverso i contributi più significativi degli operatori e studiosi delle due branche del diritto coinvolte.

PAROLE CHIAVE

Riforma del codice civile; matrimonio; impotenza di generare; Codex juris canonici.

ABSTRACT

The reform of matrimonial law took on great importance in the work of modernizing Italian legislation which, started by the fascist-led government starting from 1923, gradually affected all sectors of the legal system; and this was mainly due to the effect of the Lateran Concordat of 1929, which recognized civil effects to Catholic religious marriage. Although the fascist government was committed to a progressive alignment of the civil order with the canonical code in the so-called res mixtae, the proposals relating to the new regulation on marriage gave rise to an intense debate which – in particular around the question of the recognition of generative impotence as a cause of nullity – took place on several occasions in the 1930s on the pages of the main ecclesiastical law magazines. The essay aims to reconstruct its essential features through the most significant contributions of the operators and scholars of the two branches of law involved.

KEYWORDS

Reform of the civil code; marriage; impotence to generate; Codex juris canonici.

SOMMARIO: 1. *La revisione del codice Pisanelli e la controversa questione del riconoscimento dell'impotenza generativa* – 2. *La disputa dottrinale su Il Diritto ecclesiastico. Antonio Visco, Luigi Cornaggia Medici e l'interpretazione del can. 1068 del Codex juris canonici* – 3. *Il riconoscimento 'eccezionale' dell'impotenza di generare nel I Libro del codice civile (1939). Considerazioni conclusive*

1. La revisione del codice Pisanelli e la controversa questione del riconoscimento dell'impotenza generativa

La riforma del diritto matrimoniale assunse senza dubbio un particolare rilievo nell'opera di ammodernamento della legislazione italiana che, condotta dal governo a guida fascista a partire dal 1923, investì via via tutti i settori dell'ordinamento giuridico. E ciò in primo luogo per la circostanza storica che la sua elaborazione intervenne a ridosso della legge di esecuzione del Concordato lateranense (n. 847 del 27 maggio 1929), la quale, riconoscendo effetti civili al matrimonio canonico, infrangeva l'uniformità tipica dell'età prefascista, dando luogo al principio della facoltatività del matrimonio civile¹. Per giunta, la 'parità di efficacia' tra le due forme di matrimonio appariva tanto più dirompente se si considera che, in virtù dell'art. 34 del Concordato stesso, le cause di annullamento delle unioni matrimoniali contratte secondo il rito canonico erano riservate alla competenza dei tribunali e dicasteri ecclesiastici, e dunque sottratte alla giurisdizione statale.

Appare allora evidente come proprio dal suddetto provvedimento legislativo – scaturito dal riassetto dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica – venisse il condizionamento maggiore all'azione di aggiornamento perseguita dal governo fascista che, a margine dei Patti lateranensi, aveva prospettato l'impegno a favorire un progressivo allineamento della legislazione matrimoniale

¹ Sui riflessi che il regime concordatario introdotto nel '29 ebbe sulla disciplina matrimoniale dell'ordinamento civile italiano si veda anzitutto GAETANO GRISOSTOMI MARINI, *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, pref. di ALFREDO ROCCO, S.E.F.I., Roma 1929. In tempi più recenti vi si è soffermato PIETRO RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 29-30 e 68. Sin dal 1929, in virtù della legge n. 1159 sui culti ammessi, anche coloro che professavano confessione diversa da quella cattolica videro riconosciuto il diritto di contrarre matrimonio religioso con effetti civili. Cfr. FRANCESCO D'AGOSTINO, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica*, in GIORGIO CAMPANINI (a cura di), *Le stagioni della famiglia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1994, p. 233.

civile al diritto canonico². Tale era stato infatti l'auspicio formulato dal ministro Guardasigilli Alfredo Rocco già in sede di presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge in questione³. A dispetto delle attese non mancarono tuttavia, negli anni successivi, iniziative di modifica delle norme del codice civile del 1865 che, al contrario, marcavano una chiara distanza dalla tradizione canonica a cui pure, peraltro, il legislatore liberale si era ispirato nel modellare la disciplina dell'istituto matrimoniale e in generale del diritto di famiglia⁴. Tra queste spiccava, per le sue implicazioni giuridiche e sociali, l'ammissione dell'impotenza di generare come causa di nullità del matrimonio proposta dalla Commissione reale, incaricata di predisporre il nuovo testo del codice civile, già nel progetto preliminare del Libro primo (*Delle Persone*), pubblicato nel 1930, che ne definiva i contorni al terzo comma dell'art. 142. In questo modo, per la prima volta, si interveniva a rettifica e integrazione dell'art. 107 del codice Pisanelli che – in linea con il *codex juris canonici* che individuava esclusivamente nell'impotenza *coeundi* un motivo di nullità matrimoniale – mancava di un esplicito riferimento alla fattispecie considerata⁵.

Per la sua portata innovativa, la previsione prospettata da questa prima versione del progetto del codice civile ebbe una forte risonanza negli ambienti giuridici – giudiziari, legali, accademici – dove sin da subito si delinearono due orientamenti. Da una parte si collocavano gli 'aperturisti', vale a dire coloro che guardavano con favore alla riforma, ritenendola adeguata ai tempi e ai progressi della medicina; dall'altra, i 'tradizionalisti' che la percepivano invece come un fattore di instabilità, in grado di minare l'istituzione del matrimonio, quindi la tenuta sociale stessa dell'istituto della famiglia. Tra questi

² Nella vasta letteratura sui Patti lateranensi resta fondamentale il riferimento agli studi di ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai giorni nostri*, Einaudi, Torino 1971; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione*, Laterza, Bari, 1966; PIETRO SCOPPOLA, *La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni*, Laterza, Bari, 1971.

³ Sul punto si veda PIO CIPROTTI (a cura di), *Atti della Commissione mista dei delegati della Santa Sede e del governo italiano per predisporre l'esecuzione del Concordato (11 aprile – 25 novembre 1929)*, Giuffrè, Milano 1968, p. 16.

L'impostazione adottata dalla Commissione venne ribadita da Rocco nella relazione al progetto di legge n. 847/1929: «Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso consiglia innanzi tutto di ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per modo da evitare, in materia di interesse sociale sì preminente, una sostanziale diversità di legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o del civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal diritto canonico o rispettivamente dal diritto civile, per coloro che vogliono contrarre matrimonio» (G.U., 7-8 giugno 1929, nn. 132 e 133; cfr. ALFREDO ROCCO, *Prefazione* a GAETANO GRISOSTOMI MARINI, *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, cit., pp. V-VII).

⁴ Cfr. PIETRO SCOPPOLA, *La Chiesa e il fascismo durante il pontificato di Pio XI*, in ALBERTO AQUARONE, MAURIZIO VERNASSA (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 195-232.

⁵ Per il testo delle norme si veda *infra*, nt. 9 e 11.

ultimi militavano in primo luogo gli studiosi ed esperti del diritto canonico che intervennero prontamente nel dibattito pubblico che ne scaturì per fornire una ‘corretta’ esposizione della disciplina matrimoniale prevista dal *codex juris canonici* come della prassi giurisprudenziale rotale sin lì seguita, onde sgombrare il campo dagli equivoci – che pure si erano diffusi – circa il presunto accoglimento dell’*impotentia generandi* tra le cause di nullità del matrimonio cattolico.

Per quanto precede non sorprende certo che a offrire una sponda privilegiata per la discussione scientifica nel merito fossero le riviste specializzate in diritto ecclesiastico – e in particolare *Il Diritto ecclesiastico*, su cui ci si soffermerà qui di seguito –, le quali in effetti ospitarono i contributi dottrinali di maggiore spessore dei giuristi – perlopiù civilisti e canonisti – afferenti alle due correnti menzionate⁶. In questa sede ci si propone in particolare di illustrare come quel confronto, protrattosi per quasi tutti gli anni Trenta, per la sua qualità e densità abbia finito con l’indirizzare e per certi versi determinare le scelte degli estensori finali della nuova codificazione; ma anche di appurare in che misura le trattazioni canonistiche, attinte dalla dottrina e dal magistero della Chiesa, abbiano informato le più risolte e rigide posizioni assunte in materia dalle gerarchie vaticane in prossimità della conclusione del processo di formazione della norma.

A quest’ultimo riguardo, va peraltro anche ricordato che già nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione del progetto preliminare di revisione del codice, la Santa Sede mise in campo un’azione diplomatica presso il governo concernente alcuni aspetti della riforma quali il regime matrimoniale – tra cui appunto la questione dell’impotenza generativa – e la filiazione⁷. Non è questa evidentemente la sede per soffermarsi nel dettaglio sulle motivazioni

⁶ Merita ricordare che la firma del Concordato produsse da subito un notevole sviluppo del dibattito giuridico sul matrimonio, che alimentò la pubblicazione di nuove riviste specializzate. Cfr. MARIA D’ARIENZO, *L’esperienza delle riviste di “diritto matrimoniale” in Italia (1934-1968) e la partecipazione degli ecclesiastici e canonisti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011, pp. 1-22; PAOLO GROSSI (a cura di), *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, numero monografico dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16, 1987. Per un’illustrazione complessiva e un inquadramento storico-giuridico del confronto tra diritto civile e diritto canonico, condotto da studiosi ecclesiastici e laici già a partire dalla pubblicazione del *Codex iuris canonici* del 1917, si veda CARLO FANTAPPIÈ, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, consultabile all’indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-canonico-e-diritto-ecclesiastico_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-canonico-e-diritto-ecclesiastico_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/); e ora anche JESÚS MIÑAMBRES (a cura di) *Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex juris canonici del 1917*, (Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici *Promovendo*, Roma 4-7 ottobre 2017) EDUSC, Roma, 2019.

⁷ Nel merito sia consentito rinviare a STEFANIA DAZZETTI, *Chiesa cattolica e diritto di famiglia*, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, collana di Diritto e economia, Napoli, 2015.

che suggerirono tale iniziativa. Basti accennare che ad allarmare le gerarchie vaticane fu soprattutto il convincimento che, attraverso il riconoscimento di questa causa controversa di nullità, potesse farsi largo nell'ordinamento civile una forma 'larvata' di divorzio, vale a dire una lesione del principio di indissolubilità del matrimonio considerato uno dei pilastri etico-giuridici dell'ordine sociale. Da ciò sarebbe inoltre scaturita, a loro avviso, una difformità tra i due ordinamenti giuridici – civile e canonico – tale da incrinare quell'armonia che, a dispetto della 'questione romana', su questa delicata materia si era di fatto stabilita, in età liberale, tra gli ordinamenti dello Stato e della Chiesa; e che pure il regime fascista dichiarava di voler conservare nella normativa *in fieri*.

2. La disputa dottrinale su Il Diritto ecclesiastico. Antonio Visco, Luigi Cornaggia Medici e l'interpretazione del can. 1068 del Codex juris canonici

L'interesse per il dibattito dottrinale in questione deriva certamente, oltre che dal prestigio della rivista che lo ha prevalentemente ospitato – *Il Diritto ecclesiastico*, a lungo l'unica della omonima disciplina attiva in Italia –⁸, dallo spessore scientifico degli interventi dei due autori che lo animarono, magistrato civile l'uno, studioso canonista l'altro; ma anche dal rilievo che essi assumono in una prospettiva di carattere più generale. Se da essi è infatti possibile trarre elementi specifici utili a delineare, sul *cotè* statuale, caratteri e finalità del disegno riformatore governativo, e su quello ecclesiastico ad approfondire le riserve verso l'introduzione nell'ordinamento civile di fattispecie giuridiche ritenute pregiudizievoli dell'integrità dell'istituto familiare, si vedrà anche come se ne possa ricavare un esempio più che eloquente della portata delle controversie che, accanto a quella che risolveva a livello politico più alto (la 'questione romana'), il Concordato apriva, segnatamente sul piano giuridico, nelle relazioni tra Stato e Chiesa.

All'origine della *querelle* si collocava il saggio di Antonio Visco su *Sinossi giuridica* nel 1930 dedicato al problema dell'interpretazione del can. 1068 c.j.c. nelle cause di annullamento matrimoniale⁹. Che un magistrato civile si

⁸ Sul punto SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico. Manuali e riviste* (1929-1979), Giuffrè, Milano, 1979, p. 251. Inoltre, cfr. SERGIO LARICCIA, *Le riviste di diritto ecclesiastico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16, 1987, pp. 290-297.

⁹ ANTONIO VISCO, *La interpretazione del canone 1068 del C.J.C. nelle cause di annullamento matrimoniale*, in *Sinossi Giuridica*, fasc. 488, sub voce *Diritto canonico*, pp. 1-8. Il testo del can. 1068 del *codex juris canonici* (1917) stabiliva: "*Impotentia antecedens et perpetua, sive ex parte mulieris, sive alteri cognita sive non, sive absoluta sive relativa, matrimonium ipso naturae iure dirimit. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non*

occupasse di un tema del genere potrebbe apparire di primo acchito quanto meno singolare. Viene da chiedersi quale motivo avesse, quale urgenza avvertisse quel giudice nel sottoporre all'attenzione della comunità scientifica, in senso lato, la questione della configurazione – a norma del *codex iuris canonici* – dell'*impotentia generandi* come impedimento dirimente il matrimonio canonico. Per quanto l'autore non lo dichiara esplicitamente in premessa, dalla trattazione appare subito del tutto evidente come il suo interesse per l'argomento scaturisse dalla pubblicazione del progetto preliminare di riforma del Codice civile che, al terzo comma dell'art. 142, riconosceva formalmente nell'impotenza di generare, perpetua e anteriore al matrimonio civile, un motivo di nullità dello stesso¹⁰. Sebbene la proposta di riforma riguardasse solo le unioni civili, secondo Visco si avvertiva l'esigenza di verificare se la norma in parola fosse compatibile con la disciplina matrimoniale canonica, vale a dire se si potesse scongiurare o meno, a monte del processo di formazione della norma, un conflitto tra i due ordinamenti che il regime concordatario inevitabilmente poneva in relazione in quella come in altre specifiche materie (*res mixtae*). Il che appariva tanto più opportuno in quanto, come rilevava l'autore, contro tale modifica sul *coté* ecclesiastico si erano subito levate le voci di coloro che negavano come nell'ordinamento canonico l'impotenza *generandi* costituisse, al pari di quella *coeundi*, una causa per impedire o dichiarare nullo il vincolo matrimoniale¹¹. Non mancavano insomma ragioni più che sufficienti per verificare, anche dal punto di vista di un giudice italiano, se sussistesse o meno una divergenza nei due sistemi giuridici tra le disposizioni in quella materia.

Sin dalle prime battute Visco esprimeva una posizione opposta a quella dei canonisti. A suo giudizio, infatti, dall'analisi in parallelo tra il can. 1068 c.j.c. e il corrispondente art. 107 cod. civ. risultava un'«armonica corrispondenza» tra i codici che, annotava, trattavano entrambi dell'impotenza «come causa di annullamento di matrimonio, in senso generico ed assoluto»¹². Per l'autore le due disposizioni non definivano né distinguevano forme diverse di impotenza, ma si limitavano a sancire il carattere dirimente di tale impedimento purché «anteriore e perpetuo» (can. 1068), oltre che «manifesto» (art. 107 cod. civ.).

est impediendum. /Sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit”.

¹⁰ Nel progetto preliminare al codice civile (1930) l'art. 142, III c. recitava: “L'impotenza di generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge, il quale non abbia avuto notizia prima del matrimonio”.

¹¹ ANTONIO VISCO, *La interpretazione del canone 1068 del C.J.C. nelle cause di annullamento matrimoniale*, cit., p. 2.

¹² *Ibidem*. L'art. 107, cod. civ. (1865), sanciva il principio secondo cui “L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge”.

«È lapalissiano constatare – aggiungeva – che ove i compilatori dei due menzionati codici avessero voluto riferirsi ad una sola impotenza, quella *coeundi*, e non anche a quella *generandi*, ne avrebbero fatta espressa dichiarazione nel testo sia dell'art. 107 cod. civ., che del canone 1068 del *Codex j. c.*»¹³. Pertanto, a parere di Visco, il carattere indeterminato delle formulazioni rendeva plausibile un'interpretazione estensiva delle suddette prescrizioni normative, applicabili sia all'ipotesi di impotenza alla copula sia a quella generativa. Del resto, rilevava a sostegno della sua tesi, se presso le autorità ecclesiastiche non si era esaurita la discussione su quest'aspetto, ciò stava a significare senz'ombra di dubbio che «l'interpretazione restrittiva del citato canone è solo probabile, non escludendosi affatto [pure in quel contesto, *nda*] anche la probabilità della interpretazione estensiva»¹⁴.

Visco riteneva dunque che sussistesse una sostanziale simmetria tra il can. 1068 c.j.c. (I e II com.) e l'art. 107 cod. civ. A seguire egli notava tuttavia come non si potesse escludere che almeno su un punto specifico le disposizioni differissero. In particolare, l'autore si riferiva al tema della sterilità, presente nel precetto canonico (III comma) e che invece il legislatore liberale aveva scelto di omettere considerandolo estraneo al «genere impotenza». Tutt'altro che trascurabile, tale circostanza assumeva, secondo Visco, una valenza diversa a seconda dei contesti giuridici. Mentre infatti per l'ordinamento civile l'omesso riferimento confermava «in modo incontrovertibile»¹⁵ la possibilità di dichiarare nullo, *ex art.* 107, il matrimonio per impotenza generativa, nell'assetto canonico il rinvio al concetto indefinito di *sterilitas* (can. 1068, III c.) – che di certo rappresentava un fattore di complicazione per gli interpreti – non impediva comunque di applicare la prima parte della stessa norma canonica anche ai casi di *impotentia generandi*. L'opportunità di un'interpretazione più ampia della norma risultava anzi tanto più fondata alla luce del dettato normativo del *codex juris canonici* che – ai canoni 1013, I c., 1081, II c., e 1082, II c. – indicava proprio nella *procreatio atque educatio proles* il fine primario del matrimonio. Cosicché il mancato raggiungimento di tale fine fondamentale privava il matrimonio del suo stesso scopo, facendo venir meno la «sua reale essenza»¹⁶.

Ma come spiegare, allora, il disposto del III com. del can. 1068 nel quale era sancito il principio fondamentale *Sterilitas matrimonium nec dirimit nec*

¹³ ANTONIO VISCO, *La interpretazione del canone 1068 del C.J.C. nelle cause di annullamento matrimoniale*, cit., p. 2.

¹⁴ *Ivi*, p. 3.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

impedit? Secondo Visco tale enunciato esprimeva la volontà del legislatore canonico di tener distinta appunto la sterilità – intesa quale effetto fortuito negativo della copula dei due coniugi – dall’impotenza – relativa a qualità personali dei coniugi (anomalie o deficienze degli organi genitali) tali da compromettere la capacità riproduttiva –, che invece doveva configurarsi come causa dirimente il matrimonio. «Ora, se il legislatore anzidetto – rifletteva l’autore – ha tenuto a proclamare che la sterilità non impedisce il matrimonio, mentre egual concessione non ha fatto in tema di impotenza, significa che lo stesso legislatore ha dato alla *sterilitas* un valore del tutto opposto a quello che vogliono attribuirle i nostri avversari, perché ha escluso da tale concetto di *sterilitas* ogni e qualsiasi accenno alla *impotentia generandi*»¹⁷.

A conforto della sua tesi il giurista aveva buon gioco nel richiamare gli apporti della dottrina canonistica coeva favorevoli al riconoscimento dell’impotenza generativa per mancanza o atrofia degli organi deputati alla riproduzione, nonché le decisioni dei Tribunali ecclesiastici, in particolare della Sacra Rota. L’organismo giudiziario della Curia già nel 1916 aveva dichiarato la nullità del matrimonio per impotenza della moglie priva di utero e di ovaie. Insomma, era la stessa giurisprudenza ecclesiastica a fornire, a suo modo di vedere, significative pezze d’appoggio a favore di un’interpretazione estensiva delle cause di nullità, vale a dire comprensiva anche dei casi di *impotentia generandi*: «Il fine primario del matrimonio è, come si è ripetutamente detto, la generazione della prole, e tale fine gli sposi non debbono escludere sotto pena di nullità del contratto di matrimonio. Può la Chiesa, da questo lato, rendere invalido il matrimonio e mantenerlo poi in vita nel caso della donna priva di utero o di ovaie? La contraddizione è evidente. Come è evidente, del pari, che fine essenziale del matrimonio è la procreazione, in quanto la Chiesa rendendo nullo il matrimonio contratto con la condizione di escludere la prole, conferma che il legislatore canonico ha considerata la prole proprietà essenziale del coniugio»¹⁸.

In definitiva, per Visco la dottrina e la prassi giuridica della Chiesa, a ben leggere le norme canoniche e considerare gli orientamenti giurisprudenziali invalsi nei tribunali ecclesiastici, non apparivano affatto in contrasto con lo spirito e le finalità che il legislatore italiano si era proposto, sulla base della scienza medica e soprattutto delle «sane direttive del Governo fascista per l’incremento demografico»¹⁹.

¹⁷ *Ivi*, p. 6.

¹⁸ *Ivi*, p. 5.

¹⁹ *Ivi*, p. 7.

A Visco replicò, nel maggio del '31, il canonista Luigi Cornaggia Medici – prelado domestico di Sua Santità – su *Il Diritto ecclesiastico*, che già in passato aveva ospitato alcuni suoi studi in materia matrimoniale²⁰. L'autore esordiva con alcune considerazioni preliminari necessarie, a suo modo di vedere, per impostare correttamente il tema del riconoscimento dell'impotenza generativa previsto dall'art. 142, III c. del progetto preliminare di revisione del codice civile. Per Cornaggia Medici, ancor prima che giuridica, quella dell'impotenza costituiva una questione d'ordine politico, che andava opportunamente inquadrata nell'ambito dei rapporti Stato/Chiesa come definiti dai Patti Lateranensi e, in particolare, dall'art. 34 del Concordato. In virtù della disposizione che attribuiva effetti civili al matrimonio canonico, «il sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico» diventava, secondo il prelado, «il vero matrimonio dello Stato»²¹. Ragion per cui il matrimonio civile – che si era inteso mantenere «dati i tempi e a evitare mali maggiori» – doveva essere disciplinato in modo da non creare una legislazione sostanzialmente diversa da quella del matrimonio canonico o, in caso di difformità, da non contrastare «con la verità e con le così divine e così italiane armonie della Conciliazione»²². Nel caso in parola, allora, i componenti della Commissione reale avrebbero dovuto farsi guidare dal criterio della conformità, verificando se l'impotenza generativa che si intendeva introdurre nel nuovo Codice civile costituisse una causa dirimente il coniugio anche per il diritto canonico.

Da tale premessa l'autore passava quindi ad argomentare nel merito la corretta interpretazione di questa forma d'incapacità che, alla luce della dottrina della Chiesa come dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, a suo avviso non era assolutamente possibile annoverare tra i motivi di nullità del matrimonio canonico. L'intento, evidentemente, era quello di fornire elementi di conoscenza – sia sul piano teorico sia su quello della prassi – tali da non lasciare alcun margine a dubbi e speculazioni, come quella del giudice Visco, che mettersero in discussione la fondatezza dell'assunto.

Qui basti accennare ad alcune delle argomentazioni tra le più significative

²⁰ Cfr. LUIGI CORNAGGIA MEDICI, *L'impotenza a generare si può proporre come causa di annullamento del matrimonio?* (Risposta al magistrato Antonio Visco), in *Il Diritto ecclesiastico*, 5, 1931, pp. 197-228. Quanto ai saggi precedentemente pubblicati, cfr. Id., *Dell'essenza del matrimonio e di due recenti scritti sull'impedimento dell'impotenza*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3, 1928, pp. 398-442; *I capaci alla copula che si conoscono incapaci alla generazione possono validamente contrarre matrimonio?*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1930, pp. 3-10; *I capaci alla copula, che si conoscono incapaci alla generazione, possono validamente contrarre matrimonio?* Replica di mons. Cornaggia Medici al rev. P. G. Arendt, in *Il Diritto ecclesiastico*, 5-6, 1930, pp. 321-35.

²¹ LUIGI CORNAGGIA MEDICI, *L'impotenza a generare si può proporre come causa di annullamento del matrimonio?*, cit., p. 199.

²² *Ibidem*.

cui si richiamava il magistrato relativamente al concetto di sterilità e all'orientamento della giurisprudenza rotale. Riguardo al primo punto, Cornaggia Medici smentì la lettura restrittiva del can. 1068 c.j.c. proposta da Visco, sostenendo che il legislatore canonico aveva recepito la parola *sterilitas* come era stata da sempre e «universalmente» interpretata dalla tradizione ecclesiastica, vale a dire «nel senso di impotenza a generare»²³. Riconoscendo alla sola incapacità all'unione (*coeundi*) forza dirimente, il codice canonico aveva di conseguenza riservato alla sterilità «l'unico significato d'impotenza generativa, che *nec dirimit, nec impedit*» (can. 1068, III c.)²⁴. A sostegno della sua tesi, il canonista ebbe buon gioco nel segnalare un'ampia letteratura che partendo dal pensiero dei Padri della Chiesa (S. Agostino, S. Tommaso, S. Bonaventura) arrivava fino alla dottrina contemporanea incarnata da autori come Sanchez, Layman, Feile, Ogetti, D'Annibale²⁵. Quanto poi all'indirizzo giurisprudenziale, il prelato precisava come la sentenza della Sacra Rota *coram Many* (3 febbraio 1914) – che aveva dichiarato la nullità del matrimonio per impotenza della donna mancante di utero – fosse stata in seguito «sconfessata» dalla decisione in appello *coram Sebastianelli* (14 luglio 1917), rimanendo così un caso isolato, che confermava piuttosto l'indirizzo contrario pressoché costante del supremo Tribunale²⁶. In conclusione, il prelato non rinunciava ad esprimere la sua preoccupazione per il futuro della famiglia italiana, formulando l'auspicio che lo Stato potesse infine desistere dal proposito di accogliere nel proprio ordinamento una norma come quella dell'art. 142, III c., che di fatto si sarebbe risolta «in un vero, benché larvato, divorzio»²⁷.

La controp replica di Visco non si fece attendere. Disponendosi quindi a un vero e proprio contraddittorio con il prelato, a distanza di pochi mesi egli interveniva dalle colonne de *Il Diritto ecclesiastico* con una serie di punta-

²³ *Ivi*, p. 204 e p. 199. Il dibattito canonistico sull'*impotentia generandi* si era sviluppato prevalentemente sulla rivista *Il Diritto ecclesiastico* a partire dai primi anni Venti. A favore dell'interpretazione restrittiva del concetto di *sterilitas* si vedano in particolare i seguenti contributi di CAMILLO VIGLINO: *Un curioso equivoco sull'impotenza al matrimonio in diritto canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1923, pp. 1-26; *Ultime sentenze della S. R. Rota sull'impotenza al matrimonio*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1926, pp. 163-173; *Un'interessante sentenza della S. Romana Rota sull'impotenza*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1927, pp. 272-275; *In che consiste l'UNA CARO oggetto del matrimonio?*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1927, pp. 387-395; *Una nuova teoria sulla «sterilitas» e alcune osservazioni a una recensione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1927, pp. 149-154; *Oggetto e fine primario del matrimonio*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1929, pp. 142-149.

²⁴ LUIGI CORNAGGIA MEDICI, *L'impotenza a generare si può proporre come causa di annullamento del matrimonio?*, cit., p. 202.

²⁵ *Ivi*, pp. 204-206.

²⁶ *Ivi*, p. 210.

²⁷ *Ivi*, p. 222.

lizzazioni volte a ribadire e rafforzare la tesi di fondo a favore dell'art. 142, III comma²⁸. Le argomentazioni del giudice assunsero, a tratti, in questa circostanza, toni apertamente polemici, ad esempio in riferimento all'atteggiamento «più liberale» della Chiesa nelle cause di annullamento: «Talvolta i Tribunali Ecclesiastici – scriveva Visco – sono stati di una larghezza veramente notevole, mentre i Tribunali civili sono stati così restrittivi da sembrare dominati dal timore di rompere una tradizione conservatrice, sacrificando a questa una ragione di *umana* giustizia»²⁹. In questo senso, il problema richiedeva, a suo avviso, un diverso approccio, immune dall'«esclusivismo monopolizzatore» che informava l'intervento di Cornaggia Medici; e ciò tanto più alla luce del Concordato che aveva aperto a un'impostazione di cui obiettivamente non si poteva non tener conto: «Oggi vi è pure un matrimonio civile accanto a quello religioso, e quindi vi sono due leggi che li regolano rispettivamente. Ma poiché al matrimonio religioso sono riconosciuti tutti gli effetti civili, si può dire che la legislazione canonica, in questa materia, è entrata a far parte, si è inserita, diciamo così, nel nostro diritto civile, ciò è stato acutamente rilevato anche da S.E. Rocco. Ecco perché la questione di diritto canonico diventa questione di diritto civile ed è opportuno esaminare le due leggi correlativamente»³⁰. Era dunque più che lecito, a suo modo di vedere, dibattere sulla questione dell'impotenza, non trattandosi di un «dogma che non possa discutersi, ma di una questione di diritto che è stata sempre controversa anche fra gli stessi canonisti»³¹.

Nel rivendicare la fondatezza e legittimità del suo precedente intervento, Visco tornava dunque a evidenziare le contraddizioni rilevabili nell'atteggiamento della Chiesa. Ma, a sostegno della tesi sulla natura dichiarativa dell'art. 142, III c. del progetto preliminare – al fine precipuo di eliminare ogni dubbio sulla possibilità di dichiarare la nullità del matrimonio civile per impotenza generativa già contemplata nel vigente codice civile all'art. 107 – egli adduceva anche nuovi argomenti. In particolare, egli evidenziava come sin dagli anni immediatamente successivi all'emanazione del codice Pisanelli del 1865, la magistratura civile non solo ordinaria, ma anche quella delle Corti di Appello e di Cassazione del Regno, si fosse espressa – in numerose decisioni, tutte puntualmente richiamate nel testo –, a favore di un'interpretazione estensiva dell'art. 107 cod. civ., che per l'appunto ammetteva tra le cause di nullità ma-

²⁸ ANTONIO VISCO, *La questione della impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio civile e religioso*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 8-9, 1931, pp. 407-427.

²⁹ *Ivi*, p. 409.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

trimoniale anche l'impotenza generativa³². Segnali eloquenti, questi, dell'ampiezza e profondità del cambiamento in corso, quale era possibile riscontrare, a suo avviso, non solo nella sfera giudiziaria, ma anche nel mondo politico e accademico. Come esempio particolarmente significativo in questo senso, Visco citava l'autorevole parere espresso da Mariano D'Amelio, che con Vittorio Scialoja condivideva la presidenza della Commissione reale deputata alla revisione dei codici. In uno studio del 1931 il giurista napoletano aveva osservato come l'art. 142, III c. del progetto, più che un'innovazione sostanziale, dovesse considerarsi «una più precisa determinazione del pensiero legislativo contenuto nel codice vigente, in quanto, l'impotenza è, nel Progetto, causa di annullamento del matrimonio come *nel diritto attuale*»³³. Dello stesso avviso sembrava pure il senatore Silvio Longhi che, nel discorso inaugurale della Corte di Cassazione, aveva prospettato la tendenza del diritto civile a una meno rigida soluzione delle cause di scioglimento del matrimonio, indicando tra i motivi che sospingevano verso questa direzione, oltre al principio demografico e all'ammissione delle cause di annullamento del matrimonio rato e non consumato per le unioni matrimoniali di tipo concordatario, anche l'impotenza generativa³⁴.

A riprova del rinnovato atteggiamento culturale e politico sul punto, Visco riferiva infine della discussione parlamentare del progetto preliminare durante la quale, da parte di alcuni autorevoli partecipanti – come il senatore Raimondi e l'onorevole Redenti – era stata invocata «maggiore larghezza nella ammissione delle cause di annullamento del matrimonio»³⁵.

La polemica tra i due giuristi proseguì con un nuovo, corposo saggio di Cornaggia Medici, apparso nel maggio del '32, in cui egli tornava a ribadire con fermezza il magistero della Chiesa, che – attraverso le decisioni del S. Offizio e della Congregazione dei Sacramenti e infine, a un livello più elevato del suo magistero, l'enciclica *Castii Conubii* – aveva stabilito, in modo inequivocabile, il principio secondo cui l'impotenza a generare non costituiva un impedimento dirimente³⁶. Da ciò conseguiva che il matrimonio contratto dalla

³² Ivi, p. 420, nt. 23. Sull'interpretazione dell'art. 107 cfr. WALTER D'AVANZO, *Ancora sull'art. 107 del codice civile*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 6-7, 1932, pp. 362-384.

³³ ANTONIO VISCO, *La questione della impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio civile e religioso*, in *Il Diritto ecclesiastico*, cit., p. 421.

³⁴ Ivi, p. 422. Sull'intervento di Silvio Longhi, cfr. LUIGI CAPALTI, *Le nullità matrimoniali nell'inaugurazione dell'anno giuridico in Cassazione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2, 1931, pp. 86-92.

³⁵ ANTONIO VISCO, *La questione della impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio civile e religioso*, in *Il Diritto ecclesiastico*, cit., p. 424.

³⁶ Il saggio di Cornaggia Medici del 1932 reca lo stesso titolo di quello pubblicato nel 1931. Cfr. LUIGI CORNAGGIA MEDICI, *L'impotenza a generare si può proporre come causa di annullamento del*

persona incapace a generare, ma potente ad unirsi, era da considerarsi valido, quindi indissolubile, e come tale «non annullabile mai»³⁷. A tale impostazione si era attenuto, a suo avviso, l'art. 107 cod. civ. che, sul modello del matrimonio contemplato dal diritto canonico – fino al 1865 vigente in quasi tutto il Regno come unico regolatore dell'istituto matrimoniale – aveva ammesso come causa dirimente il matrimonio civile soltanto l'impotenza *coeundi*, e non già quella di generare³⁸. A maggior ragione, il legislatore fascista avrebbe dovuto, in virtù del regime concordatario, introdurre modifiche al Codice civile in materia matrimoniale affinché tale preesistente sintonia con quella canonica venisse non solo confermata ma ancor meglio esplicitata, onde evitare che qualche interprete potesse dar luogo a interpretazioni fuorvianti, fondate su una presupposta quanto infondata diversità tra i due modelli di matrimonio, civile e canonico³⁹. Viceversa, accogliendo l'impotenza generativa come causa di nullità – sia pure, come sostenuto da Filippo Vassalli, *sub specie erroris* – l'art. 142, III c. del progetto preliminare si sarebbe allontanato dalla migliore tradizione sia canonica sia civile, alterando – «in aperta opposizione» al can. 1068 c.j.c. – l'essenza stessa del matrimonio, che sarebbe rimasto così esposto a una forma surrogata di divorzio⁴⁰.

Risulta chiaro, da quanto sin qui esposto, come il confronto tra i giuristi protagonisti delineasse posizioni irriducibili l'una all'altra, ognuna portatrice di una visione specifica dell'applicazione e svolgimento dei rapporti Stato/Chiesa a seguito della Conciliazione. Se per Cornaggia Medici il riconoscimento dal parte del governo fascista della sacralità del vincolo coniugale canonico (*ex art. 34 Concordato*) – contratto dalla maggioranza delle coppie – comportava come logica conseguenza l'impegno del legislatore italiano a conformare integralmente la disciplina del matrimonio civile su quella prevista dal *codex juris canonici*; al contrario, per Visco l'attuazione dello storico accordo non poteva certo equivalere alla rinuncia dei riformatori di introdurre modifiche al codice civile che, senza rompere con la tradizione, fossero maggiormente rispondenti alle esigenze reali, dunque più al passo coi tempi.

matrimonio? in *Il Diritto ecclesiastico*, 5, 1932, pp. 217-288.

³⁷ *Ivi*, p. 223.

³⁸ *Ivi*, pp. 255-258.

³⁹ *Ivi*, p. 220.

⁴⁰ *Ivi*, p. 265. Del tema della nullità matrimoniale per impotenza, Filippo Vassalli si era occupato sin dall'inizio degli anni '20, in particolare in occasione di un'importante pronuncia della Corte Suprema (1924). Cfr. FILIPPO VASSALLI, *Della impotenza di generare come causa di nullità del matrimonio*, in *La Corte di Cassazione*, I, 1924, pp. 1356-76.

3. Il riconoscimento ‘eccezionale’ dell’impotenza di generare nel I Libro del codice civile (1939). Considerazioni conclusive

Il tema dei vizi di nullità del matrimonio civile continuò a catalizzare l’attenzione degli studiosi che, fino all’emanazione del I Libro del codice civile nel 1938, si misurarono, oltre che con gli aspetti teorici, anche con i singoli casi giudiziali dandone puntualmente conto sulle riviste di settore nelle sezioni dedicate alla giurisprudenza. Particolarmente ampia fu l’attenzione riservata alla questione dalla *Rivista di Diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* che, di taglio prevalentemente pratico, a una copiosa rassegna giudiziale associò a lungo una speciale rubrica di approfondimento del processo di riforma in atto, con riguardo a tutti gli aspetti del diritto di famiglia e delle modifiche apportate in materia matrimoniale a seguito del Concordato⁴¹. Ne derivò, per numerosi esperti delle diverse professioni legali e cultori delle discipline civile ed ecclesiastica, l’opportunità di alimentare il dibattito sull’impotenza offrendo in qualche caso originali spunti di riflessione⁴².

Il confronto non si svolse peraltro solo sulle riviste specializzate. Per il suo carattere imponente e straordinario, l’opera complessiva di revisione del codice civile messa in campo dal governo fascista richiese il coinvolgimento di un ampio spettro di organismi presenti sul territorio – Corti giudiziarie, Consiglio di Stato, Facoltà giuridiche, Consiglio superiore forense, sindacati degli avvocati –, sollecitati dalla Commissione reale a fornire valutazioni e proposte sui progetti di riforma via via formulati. Ne sortì un’ampia messe di indirizzi e pareri giuridici intorno alle varie materie, espressivi in effetti dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che albergavano negli organi giurisdizionali, nei corpi forensi e nelle Università italiane. Del complesso delle osservazioni – che vennero raccolti in volumi e prontamente pubblicati

⁴¹ Dell’istituzione di tale rubrica, in cui apparvero numerosi studi monografici su vari temi del diritto matrimoniale e di famiglia, diede conto una nota della direzione, cfr. *Rivista di diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*, 1939, p. 3. Su questo aspetto, si veda MARIA D’ARIENZO, *op. cit.*, p. 5.

⁴² Tra questi si segnalano le note a sentenza pubblicate nel volume unico 1934-1935 della *Rivista di diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* di PLINIO CITI, *L’impotenza come causa di annullamento di matrimonio*, pp. 40-42; CORRADO BERNARDINI, *Ancora in tema di impotenza*, pp. 113-114; GIOVANNI BATTISTA FUNAIOLI, *Su una nuova figura di “impotenza coeundi”*, pp. 153-155; ELIO NISSIM, *Ancora della “nuova forma di impotenza coeundi”*, pp. 264-266; e nel volume del 1936, i contributi di GIOVANNI BATTISTA FUNAIOLI, *Un’ultima parola sulla “nuova figura di impotentia coeundi”*, pp. 97-102; GUGLIELMO SAFFIRIO, *Alcuni fondamentali principi in tema di impotenza*, ivi, pp. 279-291; PIO CIPROTTI, *L’impotenza*, pp. 619-620; nel volume del 1938 il contributo di GIOVANNI BATTISTA CECCHI, *Il primo libro del nuovo codice civile*, pp. 529-531; infine, nel volume del 1939, i contributi di: EMILIO GABRIELLI, *La “impotentia generandi”*, pp. 241-244; e ORESTE BENASSAI, *“Impotentia generandi” e “impotentia coeundi” secondo il codex juris canonici e il codice civile*, pp. 458-462.

a cura del Ministero di Grazia e Giustizia – la Commissione tenne conto per apportare correzioni e integrazioni al testo delle norme codiciali tra cui, naturalmente, quella relativa all'impotenza generativa (art. 142, III c.)⁴³. Al riguardo un cenno particolare merita la posizione assunta dagli accademici italiani – perlopiù civilisti – che in netta maggioranza dichiararono la loro contrarietà all'introduzione di tale causa di nullità del matrimonio. Tra questi spiccava il parere di Ludovico Barassi, docente di diritto civile all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che mise esplicitamente in guardia da erronee interpretazioni del codice canonico in cui, da qualche tempo, sembrava incorsa la giurisprudenza civile, invitando gli estensori ad attenersi invece alla dottrina della Chiesa, ferma nel definire l'impotenza congiuntiva come l'unica forma dirimente il matrimonio canonico⁴⁴. Dello stesso avviso si mostrarono anche Mario Chiaudano e Salvatore Satta, proponendo di non discostarsi dal principio stabilito dalla Chiesa «per una maggiore uguaglianza di trattamento giuridico con i cittadini che abbiano contratto matrimonio canonico»⁴⁵. Tra i pareri espressi dai docenti di diritto ecclesiastico si segnalava inoltre quello di Mario Falco. Per l'allievo di Francesco Ruffini l'innovazione proposta dalla norma in questione non doveva considerarsi «richiesta né dall'essenza del matrimonio, consistente nell'unione spirituale e materiale dei coniugi, né dalla funzione sociale dell'istituto matrimoniale»⁴⁶. Egli riteneva inoltre destituita di qualsiasi fondamento giuridico la tesi, tutta politica, di quanti auspicavano l'approvazione di quella parte specifica della riforma per favorire l'incremento demografico promosso dall'ideologia fascista.

Non è escluso che proprio tali pareri – e il *pressing* congiunto esercitato dalle gerarchie vaticane sul governo – risultarono nell'insieme determinanti per un ripensamento degli estensori del codice civile, che in effetti finirono col rovesciare la formulazione dell'art. 142, III c. del progetto preliminare. Nella versione emendata del progetto definitivo, l'art. 129 – diventato poi art. 121 nell'ultima redazione del codice approvata nel 1938 – non considerava più l'impotenza generativa una causa generale di nullità del matrimonio civile, ammettendone la possibilità solo nell'ipotesi eccezionale di mancan-

⁴³ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori Preparatori per la Riforma del Codice Civile, Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Primo*, voll. II e III, Tipografia delle Mantellate, Roma 1933 e 1934.

⁴⁴ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori Preparatori per la Riforma del Codice Civile, Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Primo* cit., vol. II, pp. 717-21.

⁴⁵ *Ivi*, p. 714.

⁴⁶ *Ivi*, p. 716.

za, da parte di uno dei coniugi, degli organi idonei alla riproduzione⁴⁷. Nella versione definitiva del progetto, dunque, la divergenza tra le due fattispecie matrimoniali, civile e canonica, risultava notevolmente affievolita, restando per l'appunto circoscritta a quell'unica eccezione. Per giunta, come a volerne ridimensionare ulteriormente la portata, nella Relazione finale i redattori precisarono che su tale residua innovazione anche tra i canonisti si era affermata «una copiosa letteratura». Lungi allora dal costituire un *vulnus* all'ordinamento canonico, la norma avrebbe concorso, unitamente ad altri precetti civili approvati, ad avvicinare piuttosto che allontanare – come per l'appunto sostenne Mariano D'Amelio – le due discipline giuridiche, civile e canonica, in sintonia con la volontà di armonizzazione per la quale si era a suo tempo impegnato il governo fascista⁴⁸. D'altra parte, una preferenza in tal senso era diffusamente avvertita tra i riformatori non solo o non tanto sul piano generale dei rapporti tra Stato e Chiesa, quanto su quello della parità di trattamento tra i cittadini dello stesso Stato che decidessero di accedere all'uno o all'altro regime matrimoniale. Differenze più o meno pronunciate tra il codice civile e quello canonico l'avrebbero infatti messa palesemente in discussione, condizionando per di più la scelta dei nubendi sulla base dei vantaggi giuridici connessi a una delle due tipologie di matrimonio. Così come, nella medesima chiave, deve interpretarsi pure l'introduzione del limite temporale per l'esercizio dell'azione di nullità, che i riformatori intesero fissare nello spazio dei tre mesi dal momento in cui il coniuge avesse avuto conoscenza del difetto di impotenza (art. 121, II c.)⁴⁹.

⁴⁷ L'art. 129 (*Impugnazione per impotenza*) del progetto definitivo (1936), stabiliva: "L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge. / L'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità del matrimonio. Tuttavia, se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio. La domanda non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando il coniuge abbia avuto conoscenza delle condizioni dell'altro". Nella versione definitiva del codice civile emanato nel '38, l'art. 121, II comma appare leggermente modificato come segue: "L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza".

⁴⁸ MARIANO D'AMELIO, *Ravvicinamenti del matrimonio civile a quello religioso nel Libro I del nuovo Codice civile*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2, 1939, p. 69.

⁴⁹ Al riguardo va segnalato il giudizio espresso da un autorevole canonista, Pio Fedele, il quale notò che – a parte l'ammissione formale del caso di impotenza generativa – tra l'art. 121 del nuovo codice civile e il can. 1068 c.j.c. vi fosse, nel complesso, una perfetta coincidenza. Essa poteva desumersi, tra l'altro, dai requisiti richiesti ai fini della definizione dell'impotenza congiuntiva quale causa di nullità, che doveva essere anteriore rispetto alla celebrazione del matrimonio e perpetua, perdendo così quel carattere 'manifesto' richiesto dal precedente art. 107 cod. civ. (1865). Cfr. PIO FEDELE, *Considerazioni*

Intorno al riconoscimento dell'istituto dell'impotenza si giocò, dunque, una partita importante sia sotto il profilo della coerenza giuridica – in primo luogo con la legge del 27 maggio 1929, n. 847 –, sia per l'impegno di conformità a principi e valori basilari che il diritto statutale condivideva con la disciplina cattolica del matrimonio. Come si è già ricordato, si mosse in questa direzione la Santa Sede che, con un'intensa pressione diplomatica sulle autorità governative, continuò sino all'approvazione del Libro I a segnalare i rischi di una divaricazione tra i due ordinamenti su aspetti ritenuti cruciali come quello rappresentato dall'impotenza generativa. Per un perfetto allineamento del codice civile all'ordinamento canonico la Chiesa non avrebbe quindi desistito dall'invocare l'impotenza *coeundi* quale unica causa di nullità matrimoniale, comprensiva pure dei casi straordinari di mancanza di organi necessari alla riproduzione classificati nel progetto definitivo come impotenza a generare⁵⁰. Si trattò peraltro di uno sforzo piuttosto vano, ottenendo la ferma posizione delle gerarchie vaticane un riconoscimento solo parziale⁵¹. Arrigo Solmi, ministro guardasigilli dal '35 al '39, avrebbe sì riconosciuto «grandemente inopportuno introdurre la *impotentia generandi* come causa generale di annullamento del matrimonio», ma senza indietreggiare di un passo sulla linea adottata dal legislatore:

«Tuttavia ragionevole peso devono trovare nella considerazione del legislatore quei casi in cui l'impossibilità di generare dipende da mancanza di organi necessari ai fini della procreazione. Ho considerato che chi sposa una persona priva degli organi necessari per la procreazione erra, in sostanza, sull'individualità fisica della persona stessa. Nulla, pertanto, di più logico e giustificabile dell'ammettere che, in simile ipotesi, sia consentito all'altro coniuge impugnare il matrimonio, invocando l'errore nel quale è incorso»⁵².

canonistiche sul tit. VI del matrimonio Lib. I Cod. civ., in *Archivio di Diritto ecclesiastico*, 1940, p. 431 e più diffusamente pp. 421-431.

⁵⁰ Su questi aspetti si rinvia ancora a STEFANIA DAZZETTI, *op. cit.*, p. 83.

⁵¹ Non mancò tra gli ecclesiastici chi, come Arturo Carlo Jemolo, si oppose alla prospettiva dell'allineamento degli ordinamenti, ritenendo che non fosse possibile assimilare il diritto della Chiesa, caratterizzato da fini ultramontani, con quello dello Stato con finalità terrene, cui restava estranea la dimensione del 'foro interno'. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *La disciplina del matrimonio civile nella riforma del codice*, in *Giurisprudenza italiana*, 1934, IV, col. 69 ss.

⁵² MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile, Libro primo. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1936, p. 58.